

RESOCONTO STENOGRAFICO

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
PIERLUIGI PETRINI

La seduta comincia alle 10.

MARIO TASSONE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 26 maggio 2000.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Bressa, Li Calzi, Mattarella, Micheli, Nesi, Ostilio, Saonara, Schietroma, Schmid, Solaroli e Visco sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono cinquantuno, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

**Svolgimento di una interpellanza
e di interrogazioni (ore 10,02).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di una interpellanza e di interrogazioni.

**(Esonero dal servizio di leva
per i figli degli esuli)**

PRESIDENTE. Cominciamo con l'interrogazione Ascierto n. 3-04385 (*vedi l'allegato A* — *Interpellanze ed interrogazioni* sezione 1).

Il sottosegretario di Stato per la difesa ha facoltà di rispondere.

GIOVANNI RIVERA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. L'articolo 1 della legge n. 763 del 1981 sull'esonero dal servizio militare dei profughi individua come destinatari della legge i cittadini italiani e i loro familiari a carico, in possesso della qualifica di profugo. In particolare, il successivo articolo 33 prevede che i profughi di cui all'articolo 1 che siano soggetti agli obblighi del servizio militare possano, a domanda, essere dispensati in tempo di pace dal compiere la ferma di leva. La relativa richiesta in carta semplice, corredata dell'attestazione della qualifica di profugo rilasciata dal prefetto dovrà essere presentata agli uffici di leva o ai distretti militari.

L'articolo 1 della successiva legge 15 ottobre 1991, n. 344, poi precisa che le disposizioni della legge 26 dicembre 1981, n. 763, come modificata dalla presente legge, si applicano ai familiari a carico dei profughi anche se di cittadinanza non italiana. Si tratta in sintesi dell'estensione della precedente normativa ai cittadini non italiani che comunque non assume particolare rilievo ai fini della leva e della conseguente chiamata alle armi. In sostanza, come ritenuto anche dal Consiglio di Stato, IV sezione, quest'ultima norma non ha introdotto elementi innovativi quanto ai presupposti del beneficio della dispensa dal servizio di leva né ha introdotto una nuova categoria, quella dei familiari a carico, in quanto già prevista nell'articolo 1 della legge n. 763 del 1981.

Il dettato normativo sembra perciò non prestarsi a dubbi interpretativi. Tuttavia, a seguito di numerosi quesiti e allo scopo di dirimere ogni dubbio sulla materia, la competente direzione generale ha ritenuto di acquisire anche il parere del Ministero dell'interno-direzione generale dei servizi civili.

Detto dicastero, condividendo i contenuti di una sentenza del Consiglio di Stato, in contrapposizione ad un pregresso orientamento della giurisprudenza di primo grado, ha reso noto che solo il formale riconoscimento della qualifica di profugo, decretato dal prefetto, legittima l'interessato a richiedere i benefici di cui alla legge n. 763 del 1981. Pertanto, al fine di armonizzare la normativa in vigore con l'intervenuta giurisprudenza e con la posizione del Ministero dell'interno, è stata emanata nel gennaio del 1996 una specifica circolare che individua quale destinatario del beneficio in argomento esclusivamente il giovane in possesso dell'attestazione prefettizia di profugo.

Al riguardo, il Consiglio di Stato, in merito alla sospensione di provvedimenti di diniego del beneficio in questione adottata dai distretti militari, nel confermare la tesi della già citata sentenza della IV sezione, ha respinto l'appello proposto dagli interessati avverso la mancata concessione della sospensiva da parte del giudice di primo grado, ribadendo che l'articolo 33 della legge 28 dicembre 1981, n. 354, prevede la dispensa dal servizio per i soli profughi che siano in possesso dell'apposita attestazione del prefetto e che l'articolo 1 della legge 15 novembre 1991, n. 344, non ha innovato quanto ai presupposti del beneficio della dispensa dal servizio di leva. Di conseguenza, per il caso sollevato dall'onorevole interrogante, si rappresenta che il signor Danilo Iudici non può fruire del beneficio richiesto non essendo titolare di un decreto di riconoscimento dello stato di profugo rilasciato dal prefetto della provincia di residenza. Da ultimo, e per completezza di informazione, si precisa che l'inoltro dell'istanza di dispensa prima dell'emanazione della circolare del 5 gennaio 1996 non influisce

sulla possibilità di concessione al signor Iudici, in quanto la stessa tutelava solo le dispense già concesse alla data di emanazione della direttiva.

PRESIDENTE. La ringrazio.

L'onorevole Ascierto ha facoltà di replicare.

FILIPPO ASCIERTO. Signor Presidente, l'interrogazione è stata presentata allo scopo di verificare se, da parte del Ministero della difesa, di Levadife, vi siano state lacune o dimenticanze nei confronti di Danilo Iudici, figlio di un esule istriano.

Prendo atto che la normativa ed anche il successivo ricorso hanno chiarito, di fatto, la posizione dello Iudici e l'applicazione stessa della norma. Sono soddisfatto della risposta, ma, considerato che siamo in argomento, vorrei aprire un discorso più ampio sulla leva e su ciò che essa ha rappresentato fino ad oggi perché sicuramente l'esercito di professionisti modificherà l'assetto attuale e sanerà le situazioni problematiche che, giorno dopo giorno, emergono in tale ambito.

L'interrogazione pone un problema chiaro, vale a dire che i tribunali amministrativi regionali non fanno giustizia nei confronti della leva; molte volte vi sono stati ricorsi al TAR presentati da ragazzi che si apprestavano a svolgere il servizio militare, e la risposta, sebbene positiva, è giunta dopo che lo stesso servizio era stato già ultimato. Mi auguro che la legge sul professionismo delle Forze armate, già calendarizzata per l'esame in Assemblea — anche se non sappiamo quando verrà discussa — venga varata al più presto, considerate anche le ampie convergenze fra le varie parti politiche. Auspico che, una volta per tutte, si risolva il problema della leva e che facciano il militare solo coloro che lo vogliono fare, coloro che hanno determinati valori e che, soprattutto, costoro possano essere in grado di esprimere le potenzialità e la professionalità di cui il paese ha bisogno.

PRESIDENTE. La ringrazio.

(Trasferimento del comandante della stazione dei carabinieri di Novara)

PRESIDENTE. Passiamo all'interrogazione Mancuso n. 3-04520 (*vedi l'allegato A — Interpellanze ed interrogazioni sezione 2*).

Il sottosegretario di Stato per la difesa ha facoltà di rispondere.

GIOVANNI RIVERA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Signor Presidente, il trasferimento del maresciallo aiutante dei carabinieri Giuseppe Casanica dalla stazione di Cameri a quella di Domodossola, quale comandante e con alloggio di servizio, è stato determinato esclusivamente da esigenze funzionali dell'Arma dei carabinieri e prescinde totalmente da ogni intento persecutorio nei confronti del predetto sottufficiale, al quale va comunque imputata nell'episodio riportato dall'onorevole interrogante una condotta perlomeno imprudente, se non inopportuna, in relazione agli specifici obblighi di discrezione e di imparzialità che incombono su un comandante di stazione. Del resto l'intervallo di tempo trascorso tra il suddetto episodio, 3 luglio 1997, e la data di trasferimento del maresciallo Casanica, dicembre 1998, esclude nel modo più eloquente qualsiasi correlazione tra i due eventi. La sanzione disciplinare inflitta al sottufficiale, cui si riferisce inoltre l'onorevole interrogante, deriva da precise e documentabili violazioni del vigente regolamento di disciplina militare e rientra nella normale potestà sanzionatoria dei comandanti di corpo.

Al riguardo, e per completezza di informazione, si osserva che il ricorso gerarchico presentato dall'aiutante Casanica contro tale provvedimento è stato respinto e contro la decisione di trasferimento è pendente un ricorso giurisdizionale dell'interessato al tribunale amministrativo regionale che ha, peraltro, rigettato la relativa istanza di sospensiva. Tutto ciò premesso, in attesa della definizione di quest'ultimo giudizio, non si ritiene opportuno assumere particolari iniziative, che potrebbero in seguito rivelarsi in contrasto con il giudi-

cato del predetto organo di giustizia amministrativo.

PRESIDENTE. L'onorevole Mancuso ha facoltà di replicare.

FILIPPO MANCUSO. Signor Presidente, innanzitutto faccio una premessa: devo sospendere il mio impegno di non prendere la parola in quest'aula quando la seduta fosse diretta da taluno dei Vicepresidenti. Siccome l'importanza del caso me lo suggerisce, sospendo questo comportamento e dico a lei, signor sottosegretario, di essere rimasto molto insoddisfatto, penosamente insoddisfatto, della incongruente, contraddittoria e non veridica risposta che lei ha dato ad un caso che — lo riconosco — nella sua singolarità cela, invece, un fatto politico, per l'appunto persecutorio e odiosamente persecutorio.

Non sono soddisfatto anche per le ragioni che lei ha, per così dire, simulato nell'argomento principale della sanzione adottata nei confronti di questo sottufficiale, cioè che egli comunque avrebbe contravenuto alle norme di discrezione e di prudenza, violazione costituita dal fatto — e non so se questo sia un concetto accettabile in un paese civile — che il sottufficiale, a margine e dopo una manifestazione politica alla quale partecipava anche il sottoscritto, in maniera puramente occasionale, si fosse permesso, essendo in borghese, fuori servizio e con la famiglia, di avvicinare, tra gli altri, anche me e di stringermi la mano. Questo è ciò che lei ha dichiarato di considerare un atteggiamento non consono.

Poi ha detto però — e non si capisce se questa ulteriore affermazione abbia carattere causale o casuale — che egli, comunque, non sarebbe stato neppure in ordine dal punto di vista del regolamento, ma non dice quali siano i fatti per i quali questo sottufficiale non sarebbe stato in ordine e non dice neppure la ragione per la quale sia stato respinto il ricorso gerarchico, mentre è chiaro — forse non a lei, che non è della materia — che la pendenza di un ricorso giurisdizionale

non limita i poteri di autotutela e di iniziativa dell'istituzione: sono due cose diverse e non vi è contrasto tra di esse, poiché operano su piani diversi.

Ritorno all'episodio, che è stato quello veramente determinativo della punizione distruttiva che questo sottufficiale ha subito, cioè l'essersi incontrato con me. Non è vero che la vicenda sia puramente presupposta come un fatto di indelicatezza nel provvedimento di rimozione, perché questo fatto, cioè l'essersi incontrato con un politico di una parte che non è certo in tutto e per tutto eguale alla sua e a quella del Governo, venne contestato dal capitano, comandante della compagnia, come addebito formale. Vada a vedere gli atti: non è vero che si è trattato di un corrugamento delle ciglia, bensì l'incontro con il sottoscritto — e mi duole introdurmi in prima persona nella vicenda — fu contestato come fatto indebito ed è in realtà la ragione per cui la vita privata, l'assetto familiare e la carriera di questo esemplare sottufficiale dei carabinieri sono stati ridotti e sono praticamente a zero. Queste cose adontano chi le ascolta ma disonorano chi le dice!

(Giudice competente a decidere sull'affidamento dei figli nati da convivenze more uxorio)

PRESIDENTE. Passiamo all'interpellanza Sbarbati n. 2-02068 (*vedi l'allegato A — Interpellanze ed interrogazioni sezione 3*).

FILIPPO MANCUSO. A Novara, questo accadeva a Novara!

PRESIDENTE. L'onorevole Mazzocchin, cofirmatario dell'interpellanza, ha facoltà di illustrarla.

GIANANTONIO MAZZOCCHIN. Signor Presidente, signor sottosegretario, l'interpellanza che ci siamo permessi di sottoporle è il risultato di una verifica sperimentale di fatti che accadono in Italia e che derivano dalle mutate condizioni sia economiche che culturali dell'Italia. Mi

riferisco al trattamento che spetta ai figli naturali e legittimi in caso di separazione dei loro genitori.

Mi permetto di ricordare che, in caso di separazione o divorzio, la competenza sull'affidamento dei figli spetta al tribunale ordinario che stabilisce, oltre all'affidamento, le modalità di frequentazione in favore del genitore non affidatario, la misura dell'assegno di mantenimento e l'assegnazione della casa coniugale.

Questi provvedimenti vengono assunti in via provvisoria già alla prima udienza, riducendo al minimo il periodo non regolamentato, determinando così una minore conflittualità tra i genitori ed una migliore condizione di vita dei figli. Al contrario, in caso di rottura di una convivenza *more uxorio* (cioè, paramatrimoniale) dalla quale siano nati dei figli, i quali certamente non hanno colpa da quale tipo di coppia siano nati, la materia dell'affidamento e della frequentazione è demandata al tribunale per i minorenni, organo che decide, tra l'altro in composizione mista, in camera di consiglio non ammettendo il contraddittorio tipico dei tribunali ordinari. I tempi in genere impiegati dai tribunali per i minorenni per decidere sono anche più lunghi rispetto a quelli dei tribunali ordinari e, nei casi in cui vi sia un provvedimento in materia di assegno di mantenimento, non costituiscono titolo esecutivo immediatamente azionabile ma debbono essere ratificati dal tribunale ordinario.

È evidente che tutte queste circostanze dimostrino come figli legittimi e figli naturali non abbiano uguale trattamento in Italia, al contrario di quanto asserisce la Costituzione. È per questo che ci siamo permessi di sottolineare un problema reale ed importante sul quale vorremmo che il Ministero della giustizia, da lei qui rappresentato oggi, ci facesse capire di aver nozione del problema e di aver iniziato ad impostare le linee necessarie per la sua soluzione.

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per la giustizia ha facoltà di rispondere.

FRANCO CORLEONE, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. L'onorevole Mazzocchin, nell'interpellanza e nell'illustrazione appena svolta, ha evidenziato la delicata, anzi, delicatissima questione dell'inadeguatezza dell'attuale normativa in materia di diritto di famiglia ai fini di un'efficace risposta specie alle problematiche conseguenti e connesse alla crisi del rapporto di coppia. Infatti la competenza giudiziaria in materia di diritto di famiglia è attualmente ripartita tra il giudice tutelare, il tribunale ordinario ed il tribunale per i minorenni. In particolare, sull'affidamento dei figli a seguito di separazione, provvede il tribunale ordinario civile, in caso di coppie legittime, mentre è competente il tribunale per i minorenni quando si tratta di coppie di fatto. Si aggiunge, poi, che, per quanto riguarda il contributo per il mantenimento del figlio a carico del genitore non affidatario, è sempre competente il tribunale civile ordinario. In proposito, con la sentenza n. 23 del 5 febbraio 1996, la Corte costituzionale ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 317-*bis* del codice civile, nella parte in cui non prevede la competenza del giudice minorile anche in materia di adeguamento dell'assegno di mantenimento del figlio a carico del genitore non affidatario, sul rilievo che si tratta di controversia patrimoniale tra adulti in ordine alla quale non si giustifica l'attribuzione della competenza al giudice minorile.

Ciò posto, appare condivisibile quanto prospettato dall'onorevole Mazzocchin circa l'opportunità di un'organica revisione della normativa, per inquadrarla in un contesto più unitario che preveda l'attribuzione ad un solo organo di tutte le controversie che riguardano la famiglia e che investono in special modo i figli minori; si tratta di attribuzioni che, allo stato, sono comprese nelle competenze di giudici diversi.

Nella prospettiva indicata e nella piena consapevolezza della necessità diffusamente avvertita di rinnovare l'impianto processuale delle questioni attinenti alla

famiglia, è stata istituita presso il Ministero della giustizia una apposita commissione di studio, composta da esperti del settore, incaricata di predisporre uno schema di disegno di legge delega che affronti la questione dell'attuale frammentazione delle competenze tra più giudici, oltre alle problematiche relative all'esecuzione dei provvedimenti ed alla possibilità di far ricorso alle tecniche di mediazione familiare che aiutino i genitori a trovare una regola condivisa.

A tale commissione, nell'ambito della valutazione delle modifiche da apportare al vigente sistema processuale, è riservato in particolare il compito di svolgere un'approfondita disamina di tutte le soluzioni possibili per la modificazione delle competenze attuali, accentrandole presso un unico organo giudiziario, così da ovviare alle sovrapposizioni di controversie in situazioni di separazione tra coniugi.

Per raggiungere tali fini, la commissione terrà conto, ovviamente, di tutte le opinioni ed ipotesi di lavoro prospettate nel corso del lungo dibattito già avviato sulla materia, per pervenire ad una proposta che introduca un sistema in grado, ad un tempo, di assicurare la più efficace tutela dell'interesse prioritario dei minori e di dare risposte pronte e valide alle problematiche più generali della famiglia.

So bene che, quando si fa riferimento all'istituzione di una commissione di studio, c'è il rischio di sentirsi rispondere che questa è la garanzia che non si farà nulla per risolvere il problema e che la soluzione cui si dovesse giungere rimarrà nei cassetti. Tuttavia, debbo dire che vi sono proposte di legge all'esame, sia della Commissione infanzia del Senato sia della Commissione giustizia della Camera, che potrebbero essere utili strumenti per affrontare rapidamente il problema. Ricordo, altresì, che una proposta di legge elaborata dalla Commissione giustizia, avente per relatori gli onorevoli Tarditi e Lucidi, era già iscritta all'ordine del giorno dei lavori dell'Assemblea, ma si è persa in qualche fiume carsico.

Per quanto riguarda il Governo, vi è, comunque, l'impegno pieno a seguire la

vicenda; mi auguro, dunque, che non si rimandi troppo una questione che sta suscitando un dibattito che è fondato, oltre che appassionato.

PRESIDENTE. L'onorevole Mazzocchin, cofirmatario dell'interpellanza, ha facoltà di replicare.

GIANANTONIO MAZZOCCHIN. Non posso che dichiararmi completamente d'accordo con il sottosegretario, che ha dimostrato non solo di conoscere il problema, ma anche di saper valutare tempi e modi per affrontare problemi di questo tipo. Mi auguro che il Governo riesca a riprendere in mano il provvedimento in materia che sembra giacere presso la Commissione giustizia della Camera e che, integrato dai risultati dei lavori della Commissione, potrebbe risolvere almeno alcune delle incongruenze esistenti nell'attuale legislazione.

Si tratta di problemi veri e seri, che naturalmente non possono essere risolti in modo facilissimo, ma che, se si aspetta ad affrontarli nel quadro complessivo di riforma dell'intero sistema giudiziario italiano, non potranno mai essere risolti; se, invece, verranno affrontati anche solo settorialmente, è probabile che molti dei dolori che vengono inflitti a queste famiglie e soprattutto ai bambini possano essere sanati il più presto possibile. È questa la mia speranza, per cui invito il Governo a voler procedere con la maggiore celerità possibile.

(Svolgimento dell'esame a distanza tramite sistemi audiovisivi di imputati, testimoni e collaboratori di giustizia)

PRESIDENTE. Passiamo all'interrogazione Giuliano n. 3-03039 (*vedi l'allegato A – Interpellanze ed interrogazioni sezione 4*).

Il sottosegretario di Stato per la giustizia ha facoltà di rispondere.

FRANCO CORLEONE, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, gli inconvenienti segnalati con il docu-

mento di sindacato ispettivo in esame, verificatisi al momento dell'entrata in vigore della legge n. 11 del 1998, risultano allo stato attuale in gran parte superati. Appare doveroso segnalare che le difficoltà di collegamento audio o video in occasione di interrogatori a distanza di imputati, testi o collaboratori ascrivibili a problemi tecnici hanno concretamente determinato l'annullamento delle udienze soltanto in pochissimi casi, mentre in altre occasioni tali problemi non hanno inciso sull'effettivo svolgimento di esse.

Per completezza di informazione ed a conferma di quanto ho appena detto, depositerò un prospetto delle sessioni delle videoconferenze riferito al periodo 1° gennaio 1998-30 novembre 1999, che auspico possa essere pubblicato.

PRESIDENTE. La Presidenza autorizza la pubblicazione di tale prospetto in calce al resoconto della seduta odierna.

FRANCO CORLEONE, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Dal prospetto citato risulta che le sessioni di videoconferenze andate a buon fine ammontano a 8.056, mentre quelle annullate per problemi di fonia, di rete o di altro genere sono soltanto poche unità, quindi un numero assolutamente minimo, considerati anche i possibili problemi derivanti dalla fornitura di energia elettrica, e così via. Mi pare quindi che si possa dire che la preoccupazione segnalata nell'interrogazione è stata superata e proprio per questo ritengo opportuno sottolineare il grande e costante impegno dell'amministrazione sia per dare piena attuazione alla normativa in materia sia per risolvere con la massima solerzia ogni problematica emergente, al fine esclusivo di assicurare il regolare svolgimento dell'attività giurisdizionale.

PRESIDENTE. L'onorevole Marotta, cofirmatario dell'interrogazione, ha facoltà di replicare.

RAFFAELE MAROTTA. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo,

replico alla risposta ad un'interrogazione presentata nel novembre 1998, vale a dire durante la prima fase di attuazione della legge 7 gennaio 1998, n. 11, entrata in vigore il 21 febbraio 1998. Sappiamo bene che ogni inizio è difficile e prendiamo atto delle assicurazioni fornite dal sottosegretario Corleone relativamente alla soluzione dei problemi e all'eliminazione delle difficoltà.

Mi permetto di ricordare che la legge è eccezionale e l'efficacia delle sue disposizioni scadrà il 31 dicembre 2000. Tale legge è eccezionale non perché vi sia una lesione completa del diritto di difesa, ma perché vi è un certo sacrificio di esso. Il gruppo di Forza Italia diede il proprio consenso all'approvazione di questa legge con molta fatica: tuttavia, ci rendemmo conto che l'inconveniente del « turismo giudiziario » aveva bisogno di una normativa di questo tipo. Per questo contribuimmo all'approvazione di questa legge, anche se alcuni colleghi del mio gruppo non furono d'accordo.

È necessario che il collegamento audiovisivo sia perfetto e non crei disagi, consentendo la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone nei due luoghi: la sala delle udienze ed il luogo di custodia per l'imputato o di dimora per il testimone. Questo è il minimo che si possa pretendere.

Non so se il mio gruppo intenda consentire l'eventuale proroga delle norme previste dalla legge, ma è ovvio che, nel caso in cui ciò avvenga, è necessario garantire la sussistenza di questi presupposti. Il collegamento audiovisivo deve essere perfetto, perché i disagi che potrebbero essere provocati sono enormi — ad esempio, il rinvio dell'udienza —, specialmente se consideriamo che stiamo parlando del settore della giustizia che attualmente attraversa, come tutti sanno, una fase a dir poco comatosa.

Abbiamo contribuito all'approvazione di questa legge e pretendiamo che siano apprestati gli strumenti tecnici in modo da garantire il perfetto svolgimento delle udienze. Lo strumento tecnico deve con-

sentire di udire perfettamente, in entrambi i luoghi, le cose che vengono dette.

Rilevo che il Governo ha risposto con un certo ritardo alla nostra interrogazione che, ripeto, risale al novembre 1998, quindi ai primi tempi di applicazione della legge: sono passati due anni e mezzo dall'entrata in vigore della legge la quale, a meno di proroghe, perderà efficacia il 31 dicembre 2000. Pertanto, la risposta del Governo è arrivata in zona Cesarini. All'inizio i disagi ci sono stati, che poi siano stati *tractu temporis* in gran parte eliminati va sicuramente bene e non possiamo che prenderne atto. Non possiamo, quindi, che auspicare che eventuali inconvenienti vengano eliminati.

(Difformità nelle interpretazioni della legge fallimentare nei tribunali italiani)

PRESIDENTE. Passiamo all'interrogazione Cola n. 3-04191 (*vedi l'allegato A — Interpellanze ed interrogazioni sezione 5*).

Il sottosegretario di Stato per la giustizia ha facoltà di rispondere.

FRANCO CORLEONE, *Sottosegretario per la giustizia*. L'interrogazione presentata dall'onorevole Cola pone dei problemi importanti e delicati a cui risponderò sulla base anche delle informazioni acquisite presso le competenti direzioni ministeriali e presso l'ufficio giudiziario citato nell'atto ispettivo.

Per quanto riguarda la vigente disciplina dell'iniziativa per la dichiarazione di fallimento, è necessario chiarire che l'ipotesi di dichiarazione del fallimento d'ufficio da parte del tribunale è ipotesi diversa ed ulteriore rispetto a quella del fallimento dichiarato a richiesta del debitore.

Di fatto la dichiarazione di fallimento ha luogo, nella larghissima maggioranza dei casi, su ricorso dei creditori, mentre i casi di dichiarazione del fallimento d'ufficio sono più rari. È anche vero che nella procedura di fallimento attivata su istanza dei creditori la rinuncia al ricorso, la cosiddetta desistenza, da parte dei credi-

tori istanti perché tacitati o comunque accordatisi per una sistemazione stragiudiziale del debito, determina di norma la chiusura della pratica. Ciò non rappresenta però una regola assoluta, nel senso che, pure in caso di rinuncia dei creditori ricorrenti, il tribunale conserva il potere di procedere ad una autonoma dichiarazione di fallimento d'ufficio; potere per definizione esercitabile anche in assenza di iniziativa di parte, allorché accerti che il debitore non è comunque in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

L'istanza di fallimento rappresenta la spia di un problema di insolvenza ed è dovere del tribunale, anche in presenza di una desistenza dei creditori istanti, operare, prima di archiviare la pratica, una verifica attenta sulla situazione patrimoniale della società. Ciò avviene da parte del tribunale di Napoli come da parte di tutti gli altri tribunali italiani. Pur essendo rara, quindi, la dichiarazione di fallimento d'ufficio, è del tutto fisiologica e risponde pienamente agli interessi tutelati dalla legislazione in materia fallimentare in quanto una tempestiva dichiarazione di fallimento è lo strumento migliore per la difesa del tessuto economico, in quanto può essere idonea ad impedire, da un lato, la consumazione di illeciti civili o penali da parte di tutti i soggetti coinvolti, e, dall'altro, ad impedire un effetto a catena su altre imprese.

Quanto poi alla sentenza della Corte costituzionale n. 66 del 12 marzo 1999, rilevo che si tratta di una sentenza interpretativa di rigetto con la quale è stata dichiarata infondata la questione di costituzionalità dell'articolo 147, commi 1 e 2, della legge fallimentare, sul presupposto che la norma denunciata debba essere letta nel senso che, a seguito del fallimento di una società commerciale di persone, il fallimento dei soci illimitatamente responsabili, defunti o rispetto ai quali sia comunque venuta meno l'appartenenza alla compagine sociale, può essere dichiarato solo entro il termine di un

anno dallo scioglimento del rapporto sociale, termine fissato dagli articoli 10 e 11 della legge fallimentare.

L'interpretazione della Corte è stata ripresa dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante la nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza ove si stabilisce espressamente che la dichiarazione dello stato di insolvenza di una società con soci illimitatamente responsabili può essere estesa al socio receduto escluso e al socio defunto solo se essa è pronunciata entro l'anno successivo, rispettivamente alla data in cui il recesso e l'esclusione sono divenuti opponibili ai terzi e a quella della morte, sempre che l'insolvenza della società attenga, in tutto o in parte, a debiti contratti anteriormente a tale data. Va precisato che la decisione della Corte non è vincolante per i tribunali di merito, attesa la sua natura interpretativa di rigetto.

La sezione fallimentare di Napoli, ma anche di altri tribunali, si è discostata con motivazioni proprie dalla decisione della Corte ed ha ritenuto ammissibile la dichiarazione di fallimento anche oltre il limite annuale. Siamo certamente di fronte ad una situazione di incertezza interpretativa, che è, però, in qualche modo fisiologica, in presenza di una così rilevante modifica di indirizzo interpretativo delle leggi da parte del giudice.

Ricordo che l'orientamento opposto era consolidato sulla base di una precedente decisione della Corte costituzionale che risaliva al 1988.

Ritengo che la questione potrà essere risolta solo da un intervento del legislatore che, però, è difficile immaginare possa avvenire in tempi rapidi — ma questo dipende dalla capacità di intervento che il Parlamento può mettere in campo — oppure da un nuovo intervento della Consulta che potrebbe a questo punto dichiarare incostituzionale la norma con una pronuncia, in questo caso, vincolante per i giudici di merito.

PRESIDENTE. L'onorevole Manzoni, cofirmatario dell'interrogazione, ha facoltà di replicare.

VALENTINO MANZONI. Signor Presidente, mi dichiaro parzialmente soddisfatto per la risposta data dall'onorevole sottosegretario.

Mi piace sottolineare l'ammissione che l'interrogazione dell'onorevole Cola pone importanti e delicati problemi.

È certo che nessuno qui contesta il potere autonomo del tribunale di dichiarare il fallimento in presenza, però, di accertamenti concreti che diano la prova dello stato di insolvenza o di decozione dell'impresa o del debitore.

Direi, tuttavia, che i tribunali non dovrebbero esercitare con eccessiva severità questo potere autonomo, in presenza di una situazione economica dalla quale tutti cerchiamo di venire fuori con grandi sforzi e con grandi sacrifici e, soprattutto, con l'obiettivo di salvare i posti di lavoro. Sappiamo che la disoccupazione è una delle piaghe che affliggono il nostro paese da lungo tempo.

Onorevole sottosegretario, ho fatto per quarant'anni l'avvocato civilista e continuo a farlo nei limiti del possibile; ho constatato, nel corso di questa mia lunga esperienza, che mai — proprio in applicazione di una certa elasticità — è stato dichiarato il fallimento d'ufficio quando il debitore o l'impresa, nelle more della pendenza del ricorso, ha provveduto a sanare le situazioni debitorie in cui era incorso ed erano, per di più, state presentate da parte dei ricorrenti le relative istanze di desistenza.

Mi consenta di dirle che è davvero strano il comportamento della sezione fallimentare del tribunale di Napoli che d'ufficio, in presenza della definizione delle situazioni debitorie, ha ritenuto di dichiarare il fallimento in maniera immotivata. Non so quali accertamenti abbia fatto, pur in presenza del risanamento delle situazioni debitorie, a dichiarare il fallimento. Con un simile comportamento

non si aiutano le imprese del sud, non si porta giovamento all'economia e all'occupazione.

Lei, signor sottosegretario, ha sottolineato la mancanza di un provvedimento legislativo, la carenza di una legge che in qualche modo ponga rimedio a questa situazione e concordo con lei nel ritenere necessario che il legislatore intervenga. Lei sostiene, però, l'impossibilità che questo avvenga in tempi brevi. In realtà, dovremmo sforzarci un po' tutti, guardare a queste situazioni con estrema attenzione, proprio per i problemi che presenta la nostra economia e pervenire ad un provvedimento legislativo che elimini quest'anomalia; tale considero infatti la dichiarazione di fallimento quando le imprese non sono più da considerare come debitori, avendo dato dimostrazione, attraverso il pagamento dei debiti, della solvenza, della disponibilità di liquidità. Mi sembra che in tal caso la dichiarazione di fallimento cozzi contro il diritto e contro il buonsenso.

Mi rivolgo a lei, signor sottosegretario. Noi cercheremo di fare la nostra parte come deputati e legislatori; vorrei che il nostro sforzo fosse assecondato dalle istituzioni, dagli uffici, da chi come lei ha responsabilità nel caso specifico.

(Trasferimento in Turchia di un cittadino turco detenuto in Italia)

PRESIDENTE. Passiamo all'interrogazione Taradash n. 3-04297 (*vedi l'allegato A — Interpellanze ed interrogazioni sezione 6*).

Constato l'assenza dell'onorevole Taradash: si intende che vi abbia rinunciato.

(Svolgimento di cause civili nei locali della soppressa sezione staccata della pretura di Trebisacce — Cosenza)

PRESIDENTE. Passiamo all'interrogazione Fino n. 3-04750 (*vedi l'allegato A — Interpellanze ed interrogazioni sezione 7*).

FRANCO CORLEONE, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO CORLEONE, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, chiedo di avvalermi dell'articolo 131 del regolamento, fissando a brevissimo termine, d'accordo con l'onorevole Fino, una seduta in cui dare la risposta all'interrogazione da lui presentata. Infatti, mancando alcuni elementi per intervenire in maniera seria e convincente, preferisco non dare una risposta che apparirebbe evasiva e deludente.

FRANCESCO FINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Onorevole Fino, lei non avrebbe diritto di intervenire, ma, se vuole dire qualcosa brevemente, può farlo.

FRANCESCO FINO. Presidente, prendo atto della dichiarazione del sottosegretario. Tuttavia, se egli fa richiamo al comma 1 dell'articolo 131 del regolamento, nel dichiarare la mia disponibilità in ogni e qualsiasi giorno in cui intendesse dare risposta all'interrogazione in oggetto, devo ricordare che il comma 1 dell'articolo 131 recita: « Il Governo può dichiarare di non poter rispondere, indicandone il motivo. » — sin qui nulla da obiettare — « Se dichiara di dover differire la risposta, precisa in quale giorno, entro il termine di un mese, è disposto a rispondere. » Pertanto, dichiaro la mia disponibilità, ma credo che il Governo dovrebbe precisare fin da ora la data in cui verrà fornita risposta all'interrogazione da me presentata.

PRESIDENTE. Mi sembra che si tratti più che altro di un problema organizzativo; in ogni caso, possiamo fissare per la prossima settimana la seduta in cui verrà data risposta all'interrogazione in oggetto. Sta bene, onorevole sottosegretario?

FRANCO CORLEONE, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Sì, signor Presidente.

(Soppressione di uffici del giudice di pace in Calabria)

PRESIDENTE. Passiamo all'interrogazione D'Ippolito n. 3-04926 (*vedi l'allegato A – Interpellanze e interrogazioni sezione 8*).

Il sottosegretario di Stato per la giustizia ha facoltà di rispondere.

FRANCO CORLEONE, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, l'onorevole D'Ippolito ha presentato un'interrogazione, come si dice in gergo, molto lunga ed articolata. La mia risposta sarà, invece, molto sintetica, ma credo che affronti positivamente la questione perché, riducendo il problema alla sostanza, l'onorevole D'Ippolito esprime preoccupazione in ordine all'eventuale soppressione delle sedi del giudice di pace di Soveria Mannelli e di Maida, entrambe comprese nel distretto di corte d'appello di Catanzaro.

È vero che la direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali del Ministero ha avviato un'attività di analisi e confronto del carico di lavoro delle sedi degli uffici di giudice di pace, ma posso anche sostenere con assoluta certezza che, attualmente, non sono previste iniziative di soppressione; ciò anche in base ad una indicazione che era stata data con estrema puntualità dall'allora ministro Diliberto ed in relazione alla necessità di verificare i dati attuali, considerata anche la prospettiva di aumento di competenze del giudice di pace in materia penale.

Aggiungo, per essere estremamente chiaro, che ogni decisione in merito ad eventuali proposte di soppressione di sedi giudiziarie dovrà essere attentamente valutata in sede politica perché, come correttamente è stato rappresentato dall'onorevole D'Ippolito nella sua interrogazione, occorre tenere conto di una molteplicità di fattori: oltre al dato che, in qualche modo, potremmo definire economicistico del carico di lavoro, infatti, occorre considerare anche le problematiche di natura

sociale, economica, culturale, di presenza radicata e diffusa sul territorio di uffici che rappresentano un presidio dello Stato che non può essere sbrigativamente « sciolto » soltanto in base al carico di lavoro che, comunque, dovrà essere valutato dopo una riforma annunciata e che, a mio parere, potrà dare un rilievo ancora maggiore alla figura indicata.

PRESIDENTE. L'onorevole D'Ippolito ha facoltà di replicare.

IDA D'IPPOLITO. Signor Presidente, signor sottosegretario, lei non può che trovarmi pienamente soddisfatta per la nota rassicurante e, soprattutto, per le considerazioni generali che hanno accompagnato la sua risposta. Del resto, come lei ha già anticipato, la mia interrogazione aveva seguito un rigoroso percorso metodologico, attento agli indirizzi e ai parametri forniti dalla direzione generale rispetto ad un riordino e ad una razionalizzazione della spesa che, certamente, è di per sé condivisibile, ma che rischierebbe di diventare inadeguata e non rispondente allo spirito che la guida, qualora provvedesse alla razionalizzazione delle sedi in maniera sommaria e rigidamente aritmetica.

Del resto, lo voglio ripetere affinché rimanga agli atti, le due sedi indicate hanno, per differenti ragioni, rilevanza territoriale: la collocazione nell'entroterra montano di Soveria Mannelli e la difficoltà di accesso ad altre sedi più lontane; la spoliatura da questo centro degli uffici della pretura, che aveva già rappresentato un fatto traumatico; la centralità di Maida rispetto ad un hinterland che, peraltro, si presenta anche con dati di modernità; la titolarità della proprietà degli immobili utilizzati da quell'ufficio; la buona organizzazione del lavoro.

Ringrazio il sottosegretario anche per il richiamo forte che ha fatto alla complessità delle ragioni che rappresenteranno la « guida » dell'opera della direzione generale. Infatti, tale considerazione appare ancora più importante e significativa se parame-

trata ad una realtà complessa e difficile come quella della Calabria. È purtroppo anche cronaca recente quella che vede spesso i sindaci di nostre piccole comunità esposti a pericolosi attentati e ad atti intimidatori: ricordo i fatti di Potricello, di Reggio Calabria e di Palmi, in questi giorni. È del resto nota la necessità di una presenza dello Stato che non sia soltanto *manu militari*; ed è inoltre nota la necessità pedagogica di far sentire alle popolazioni calabresi uno Stato vicino ed amico attraverso presenze istituzionali che siano al servizio dei cittadini.

Sottosegretario Corleone, tutte le motivazioni che ho esposto hanno rappresentato naturalmente l'occasione e le ragioni fondanti del testo all'attenzione del Governo.

Esprimo soddisfazione perché ho colto che il tema è stato affrontato con la giusta sensibilità e voglio auspicare in questa sede che l'occasione sia utile ad inquadrare, nella complessità, un problema giustizia che vede spesso e volentieri i magistrati « di trincea » chiedere, con accorati appelli, una presenza dello Stato che significa una rivisitazione degli organici e delle strutture e l'ammodernamento degli uffici: insomma, l'adeguamento del sistema giudiziario e del « valore giustizia » all'interno di una realtà che ha tanto di buono da dare ma che purtroppo, spesso e volentieri, si vede mortificata anche dall'assenza di un adeguato sistema giustizia.

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento dell'interpellanza e delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Sospendo la seduta fino alle 15.

La seduta, sospesa alle 10,55, è ripresa alle 15.

**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
LUCIANO VIOLANTE**

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regola-

mento, i deputati Acquarone, Bartolich, Bono, Cardinale, Danese, De Simone, Michielon, Rivera, Tassone e Vita sono in missione a decorrere dalla ripresa pomeridiana della seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono sessantuno, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Cessazione dal mandato parlamentare del deputato Nicola Pagliuca.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Nicola Pagliuca, proclamato consigliere regionale della Basilicata, con lettera pervenuta al Presidente della Camera in data 26 maggio 2000, ha dichiarato di optare per tale carica.

Trattandosi di un caso di incompatibilità ai sensi dell'articolo 122 della Costituzione, la Camera prende atto dell'opzione espressa per la carica regionale e della conseguente cessazione del predetto deputato dal mandato parlamentare.

Annunzio di petizioni.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole segretario di dare lettura di alcune petizioni pervenute alla Presidenza, che saranno trasmesse alla sottoindicata Commissione.

LUCIO TESTA, *Segretario*, legge:

Enrico Pini, da Roma (1563), Franceschina Bertani, da Casorezzo (Milano) (1564), Michele Di Cairano, da Milano (1565), Pietro D'Andola, da Foggia (1566), Sonia Gaietta, da Cava Manara (Pavia) (1567), Giuseppina Danieli, da Milano (1568), Maria Cassini, da Milano (1569), Sanzio Martignani, da Milano (1570), Maria Teresa Falasconi, da Milano (1571), Alfredo e Durante Italia Meneghetti, da Milano (1572), Piera Maggi, da Milano (1573), Giuseppina Sechi, da Milano

(1574), Adriana Galli, da Milano (1575), Plamarina Taretto, da Pedrengo (Bergamo) (1576), Ercole Arrigoni, da Pedrengo (Bergamo) (1577), Adalberto Pizzo, da Milano (1578), Francesca Bazzaro, da Milano (1579), Ines Corneo, da Milano (1580), Fausta Vida, da Milano (1581), Annamaria Bruni, da Milano (1582), Amedeo Altobrando, da Milano (1583), Fiorina Servello, da Milano (1584), Giovanni D'Alfonso, da Milano (1585), Emma Sivo, da Milano (1586), Piera Zeni, da Parabiago (Milano) (1587), Natalia Pizzi, da Bologna (1588), Lidia Piazza, da Milano (1589), Maria Vittoria Salvioni, da Casorezzo (Milano) (1590), chiedono che i benefici di cui alla legge n. 87 del 1994, sul computo dell'indennità integrativa speciale nell'indennità di buonuscita, siano estesi a tutti i pubblici dipendenti cessati dal servizio dal 1959 (*alla XI Commissione*).

Discussione di un documento in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione (ore 15,05).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente documento:

Relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere sull'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile nei confronti del deputato Sgarbi, pendente presso il tribunale di Milano (Doc. IV-*quater*, n. 130).

Ricordo che a ciascun gruppo, per l'esame del documento, è assegnato un tempo di 5 minuti (10 minuti per il gruppo di appartenenza del deputato Sgarbi). A questo tempo si aggiungono 5 minuti per il relatore, 5 minuti per richiami al regolamento e 10 minuti per interventi a titolo personale.

La Giunta propone di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento non concernono opinioni espresse dal deputato Sgarbi nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

(Discussione - Doc. IV-quater, n. 130)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sul Doc. IV-quater n. 130.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Raffaldini.

FRANCO RAFFALDINI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, la Giunta riferisce su una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità avanzata dal deputato Vittorio Sgarbi con riferimento ad un procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Milano.

L'atto di citazione si riferisce ad alcune dichiarazioni rese dall'onorevole Sgarbi e pubblicate sui quotidiani *il Giornale* del 15 e del 19 luglio 1994 e *L'Avvenire* offensive della reputazione dei magistrati Gherardo Colombo, Piercamillo Davigo e Francesco Greco, sostituti procuratori della Repubblica presso il tribunale di Milano e componenti del cosiddetto *pool* Mani Pulite.

Queste le frasi asseritamente diffamatorie, come risultano dall'atto di citazione: articolo su *il Giornale* del 15 luglio 1994: «Di Pietro, Colombo, Davigo e gli altri sono degli assassini che hanno fatto morire della gente ed è giusto quindi che se ne vadano. Nessuno li rimpiangerà. Vadano anzi in chiesa a pregare per tutta quella gente che hanno fatto morire. Moroni, Gardini, Cicogna: hanno tutte queste croci sulla coscienza»; articolo su *L'Avvenire* del 16 luglio 1994 e su *il Giornale* del 19 luglio 1994: «Sono degli assassini». «Vanno processati e arrestati. Sono un'associazione a delinquere con libertà di uccidere».

Le frasi in questione sono sostanzialmente analoghe, se non identiche, a quelle che formano l'oggetto di un procedimento penale pendente nei confronti dell'onorevole Sgarbi presso il tribunale di Brescia. L'atto di citazione si riferisce, tuttavia, alla pubblicazione delle suddette frasi su due giornali diversi da quelli che sono citati nel capo di imputazione del procedimento penale. Deve pertanto ritenersi che, almeno formalmente, si tratti di un fatto diverso.

Con riferimento alle suddette frasi, oggetto del procedimento penale sopra richiamato, la Camera, respingendo la proposta della Giunta, si è già pronunciata nel senso della sindacabilità nella seduta del 19 gennaio 2000.

Ritornando al caso oggi in esame, la Giunta ha esaminato la questione nella seduta del 29 marzo 2000. In sintesi, l'onorevole Sgarbi ha attribuito ai suddetti magistrati: di essere degli assassini e di avere precise responsabilità nel suicidio di alcuni indagati; di essere un'associazione a delinquere. Le dichiarazioni attribuite all'onorevole Sgarbi esulano in via assoluta dall'esercizio di membro del Parlamento, secondo i criteri sanciti dalle recenti sentenze della Corte costituzionale. Se anche è vero, infatti, che più volte, in Parlamento, si è parlato genericamente delle inchieste svolte dal *pool* di Milano, non può certo ravvisarsi una sostanziale corrispondenza di contenuti tra il dibattito parlamentare e le dichiarazioni dell'onorevole Sgarbi, proprio per i contenuti e i toni delle medesime, che mai e in alcun modo avrebbero potuto trovare ingresso in un'aula parlamentare. Esistono inoltre motivi evidenti di coerenza sostanziale rispetto alla sopra richiamata deliberazione dell'Assemblea.

Per questi motivi la Giunta, a maggioranza, ha deliberato di riferire all'Assemblea nel senso che i fatti per i quali è in corso il procedimento non concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento dell'esercizio delle sue funzioni.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione.

Passiamo ai voti.

ARGIA VALERIA ALBANESE. Signor Presidente, a nome del gruppo dei Democratici-l'Ulivo, chiedo la votazione nominale.

PRESIDENTE. Sta bene.

Preavviso di votazioni elettroniche
(ore 15,10).

PRESIDENTE. Decorrono pertanto da questo momento i termini di preavviso di cinque e venti minuti previsti dall'articolo 49, comma 5, del regolamento.

Per un richiamo al regolamento.

ALBERTO LEMBO. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTO LEMBO. Signor Presidente, desidero fare esplicito riferimento alla seduta dell'11 maggio 2000, quando, in sede di conversione in legge di un decreto-legge, lei è intervenuto più volte richiamandosi all'articolo 154 del regolamento e formulando una serie di affermazioni, sulle quali non sono evidentemente d'accordo. Tuttavia, desidero scindere il mio intervento dalle motivazioni politiche generali e attenermi più strettamente al senso regolamentare dell'articolo 154 e ad alcune soluzioni che la inviterei a tenere in considerazione per superare questo scoglio. Lei ha risolto la questione, per così dire, muovendo da una visione di vertice e in coincidenza con una situazione contingente molto critica, sul merito della quale i gruppi si sono pronunciati in vario modo; come lei ben sa, però, manca un'interpretazione, se non univoca, largamente maggioritaria della Giunta per il regolamento, anche perché effettivamente manca un punto di riferimento per quanto riguarda l'articolo 154. Il comma 1 dell'articolo 154, infatti, dice che: « In via transitoria non si applicano al procedimento di conversione dei decreti-legge le disposizioni... », e lei ha ritenuto che la transitorietà sia da considerarsi esaurita, quindi esisterebbe la possibilità teorica di un'applicazione, anche se lei ha precisato che, per quanto riguarda il contingentamento, non ritiene opportuno procedere e si riserva, invece, di intervenire qualora ci si trovi di fronte alla scadenza

del termine costituzionale dei sessanta giorni. L'articolo 154, tuttavia, anche al comma 2 prevede: « in via transitoria e fino all'approvazione di una nuova disciplina della questione di fiducia », considerando poi alcuni altri elementi. Il comma 4, infine, integra tali disposizioni, prevedendo che, entro il 31 gennaio 1999, la Giunta per il regolamento presenti all'Assemblea una relazione sull'attuazione della riforma del procedimento legislativo. Come lei ben sa, il disposto del comma 4 dell'articolo 154 è rimasto fino ad oggi senza attuazione e non si è mai tradotto nell'atto formale previsto.

Alla luce di tutto ciò — come lei sa, l'ho già fatto anche nel corso di alcune sedute della Giunta per il regolamento —, mi permetto di dissentire sul fatto che si possa giungere a superare la transitorietà per quanto riguarda alcuni commi dell'articolo 154, quando, in realtà, l'ultimo comma, che, secondo me, prevede la decadenza della transitorietà, non si è mai tradotto in un atto formale.

Evidentemente, sarebbe opportuno che la Giunta, prima, e l'Assemblea, poi, avessero la possibilità di effettuare una valutazione complessiva a livello regolamentare, non soltanto ai fini dell'applicazione dell'articolo 154, ma anche di tutto ciò che ha innovato nell'ambito della riforma del processo legislativo e sulla quale, di volta in volta, qui in aula ci troviamo a discutere, a dissertare e ad esprimere anche opinioni profondamente divergenti, ma senza avere un punto di riferimento, perché questa relazione, che certamente non doveva essere uno strumento di parte, ma doveva costituire una riflessione tecnica sull'effetto delle innovazioni regolamentari sull'attività dell'Assemblea e delle Commissioni, non è mai stata predisposta.

Tutto ciò premesso, Presidente, le chiedo formalmente di riconsiderare da un punto di vista rigorosamente regolamentare la questione dell'articolo 154, ma anche di tutte le innovazioni apportate al regolamento per quanto riguarda il processo legislativo, nonché di sottoporre nuovamente alla Giunta per il regolamento la necessità di affrontare una valutazione congiunta.

Ieri sera lei stesso ha partecipato ad una riunione ad altissimo livello riguardante altri tipi di riforme e di interventi. Ciò di cui stiamo discutendo dipende esclusivamente da noi: non dobbiamo aspettare né il via né il *placet* né l'indicazione di tempi da altri.

Le chiedo di procedere in questo senso, in modo che almeno la Camera arrivi ad effettuare questa valutazione complessiva sulla nostra riforma — che, per certi versi, è stata profondamente significativa nel corso di questa legislatura —, anche attraverso un documento finale, che potrà servire a noi nella fase conclusiva dei nostri lavori, ma che sarà anche la conclusione, da un punto di vista regolamentare, di quanto abbiamo fatto nel corso di questa legislatura e costituirà la soluzione della questione della transitorietà, che non credo sia bene continuare a mantenere aperta.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Lembo.

Sono del tutto d'accordo con lei sul fatto che occorrerebbe definire la relazione sullo stato di attuazione della riforma regolamentare e mi riservo, anche sulla base dei suoi suggerimenti, di convocare la Giunta per il regolamento per esaminare tale questione, definirla e portarla all'attenzione dell'Assemblea.

Sull'altra questione, relativa ai decreti-legge, certamente la materia può essere oggetto di un'altra valutazione, ma lei ricorderà che la Giunta è stata già convocata su tale tema e, sulla base di tale consultazione della Giunta, che è un organo consultivo del Presidente, ho deciso che la norma dovesse essere interpretata nel senso che lei — ahimè — non condivide. Comunque, alla fine avevo deciso di congelare quell'interpretazione per ragioni di opportunità politica. In quella particolare circostanza, essendosi verificata una situazione del tutto speciale, che lei conosce, mi ero pronunciato per un certo tipo di interpretazione di, per così dire, « scongelamento ».

In ogni caso, non ho dubbi che la questione potrebbe essere riportata nella Giunta, fermo restando quel tipo di in-

terpretazione, anche per raccogliere eventuali, ulteriori valutazioni dei colleghi. Quindi, nei prossimi giorni la Giunta verrà interpellata su questi temi.

Per consentire l'ulteriore decorso del termine regolamentare di preavviso, sospendo la seduta, che riprenderà alle 15,30 con immediate votazioni.

La seduta, sospesa alle 15,15, è ripresa alle 15,35.

Si riprende la discussione del Doc. IV-quater, n. 130.

(Votazione — Doc. IV-quater, n. 130)

PRESIDENTE. Prima di passare ai voti, informo i colleghi che è presente in tribuna una delegazione del Parlamento austriaco in visita alla Camera dei deputati italiana, che saluto cordialmente, anche a nome dell'intera Assemblea (*Generali applausi*).

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla proposta della Giunta di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento di cui al Doc. IV-quater, n. 130, non concernono opinioni espresse dall'onorevole Sgarbi nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	373
Votanti	351
Astenuti	22
Maggioranza	176
Hanno votato sì	159
Hanno votato no	192

(La Camera respinge — Vedi votazioni — Applausi polemici del deputato Di Capua).

La Camera ha pertanto deliberato nel senso che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

PAOLO RUBINO. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAOLO RUBINO. Vorrei far presente che nella precedente votazione non ha funzionato il dispositivo elettronico.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Seguito della discussione del disegno di legge: S. 4566 – Disposizioni per l'organizzazione del Vertice G8 a Genova (approvato dal Senato) (6988).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Disposizioni per l'organizzazione del Vertice G8 a Genova.

Ricordo che nella seduta di ieri si è conclusa la discussione sulle linee generali ed ha replicato il relatore, avendovi il rappresentante del Governo rinunciato.

(Contingentamento tempi seguito esame – A.C. 6988)

PRESIDENTE. Comunico che il tempo riservato per l'esame degli articoli sino alla votazione finale risulta così ripartito:

relatore: 15 minuti;

Governo: 15 minuti;

richiami al regolamento: 5 minuti;

tempi tecnici: 50 minuti;

interventi a titolo personale: 40 minuti (con il limite massimo di 6 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato).

Il tempo a disposizione dei gruppi, pari a 2 ore e 45 minuti, è ripartito nel modo seguente:

Democratici di sinistra-l'Ulivo: 26 minuti;

Forza Italia: 35 minuti;

Alleanza nazionale: 31 minuti;

Popolari e democratici-l'Ulivo: 15 minuti;

Lega nord Padania: 25 minuti;

UDEUR: 11 minuti;

Comunista: 11 minuti;

i Democratici-l'Ulivo: 11 minuti.

Il tempo a disposizione del gruppo misto, pari a 40 minuti, è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente:

Verdi: 8 minuti; Rifondazione comunista-progressisti: 7 minuti; CCD: 7 minuti; Socialisti democratici italiani: 4 minuti; Rinnovamento italiano: 3 minuti; CDU: 3 minuti; Federalisti liberaldemocratici repubblicani: 3 minuti; Minoranze linguistiche: 3 minuti; Patto Segni-riformatori liberaldemocratici: 2 minuti.

(Esame degli articoli – A.C. 6988)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato, al quale non sono stati presentati emendamenti.

(Esame dell'articolo 1 – A.C. 6988)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 (vedi l'allegato A – A. C. 6988 sezione 1).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, passiamo ai voti.